



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

ORDINANZA AREA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

N. 34 DEL 14/10/2025

Oggetto: ORDINANZA PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO POSTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI AL 20 OTTOBRE 2025

L'anno duemilaventicinque addì quattordici del mese di Ottobre,

SINDACO

L'anno duemilaventicinque addì quattordici del mese di ottobre,

IL SINDACO

Preso atto che:

- il Comune di Osnago è inserito nella zona climatica "E" dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013;
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16.04.2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Considerato che:

- la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda anche attraverso la limitazione del periodo di esercizio degli impianti termici è fondamentale al fine della riduzione dell'emissioni in atmosfera;
- le temperature registrate sono sensibilmente al di sopra della media stagionale;

Considerato altresì che:

- il Comune di Osnago è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria e ha intrapreso da anni azioni volte a mitigare le emissioni climalteranti ed a migliorare l'adattamento del territorio rispetto alle pressioni negative dei cambiamenti climatici;
- gli impianti termici a uso civile rappresentano una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici locali;

Ricordato che è disposta la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR XI/3502 del 05/08/2020 nell'allegato documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020", al paragrafo 7, comma 1, lettera b), ossia da 20°C a 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione degli istituti scolastici classificati "nido d'infanzia" e "scuola

dell'infanzia", nonché di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7, comma 1, lettera a), ossia, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il limite rimane invariato a 18°C +/- 2°C di tolleranza. La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al paragrafo 7, punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR XI/3502 del 05/08/2020 e agli impianti termici a servizio di istituti scolastici classificati "nido d'infanzia" e "scuola dell'infanzia".

Ricordato che, al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile dell'impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (n. 7 ore).

Ritenuto pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;

ORDINA

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento in tutti gli edifici del Comune di Osnago posticipandone l'accensione al 20 ottobre 2025.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Sindaco

FELICE ROCCA / ArubaPEC S.p.A.